

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di parlare.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Circa la penalità, l'articolo 1 distingue due ipotesi: l'ipotesi dell'omessa denuncia, che è contravvenzione, l'ipotesi invece della denuncia scientemente falsa o incompleta, che è delitto.

E quale delitto? Il più leggero delitto a cui accennava l'onorevole Sandrini, ovvero un delitto di natura più grave? Evidentemente qui si tratta di grave delitto, perchè la sciente comunicazione di notizie false è un falso vero e proprio, che per la sua natura offende gravemente la fede pubblica, e quindi deve essere punito con la reclusione.

In sostanza, quanto alle esorbitanze di cui si lagna l'onorevole Sandrini, è da fare osservare che questa legge è una legge mitissima, perchè non vieta nulla; stabilisce semplicemente l'obbligo della denuncia; ma che quest'obbligo sia per lo meno garantito, che ci siano delle sanzioni efficaci, altrimenti avremo una minaccia senza sanzioni, un *telum imbelles sine ictu*.

Il presidente del Consiglio mi suggerisce che un raffronto con le società commerciali non è assolutamente possibile; qui in realtà abbiamo un vero e proprio attentato alla sovranità dello Stato, e non un inganno della fede generale del pubblico. Il fatto, che è punito in questo capoverso, indica la volontà di tenere in vita le associazioni segrete, cioè colpire gravemente la autorità e le sovranità dello Stato donde la necessità di una pena relativamente grave.

Circa poi la facoltà di fare il regolamento, essa discende in generale dallo Statuto che dà facoltà di fare i regolamenti in esecuzione delle leggi. Specificare la delegazione nella legge non avrebbe importanza.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Sandrini?

BODRERO, *relatore*. Non l'accetta per le ragioni esposte dall'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandrini insiste?

SANDRINI. Non ritengo che si debba provocare un voto della Camera contrario al mio emendamento, perciò lo ritiro. Dichiaro che la risposta dell'onorevole ministro non mi lascia convinto sulla gravità della pena.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento dell'onorevole Sansone.

« Al comma ultimo sostituire i seguenti:

« In tutti i casi di omessa, falsa o incompleta comunicazione, accertati a norma del presente articolo, le associazioni possono es-

sere dichiarate sciolte con la sentenza stessa, quando dal giudizio sia risultato che la omissione, la falsità o la incompletezza della comunicazione era diretta a celare un fine illecito o un'attività non dichiarata nello statuto sociale e negli atti deliberativi dell'ente.

« Nei medesimi casi, anche in pendenza del giudizio, l'attività dell'associazione può essere arrestata ovvero l'associazione stessa può essere sciolta con decreto del prefetto ovvero del ministro dell'interno nell'esercizio del loro potere politico, quando esistano speciali o gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di svolgerlo.

SANSONE. La modificazione da me proposta, è evidentemente in relazione con tutto l'ordine di disposizioni giuridiche che sono sottaciute nella legge, ma che fanno parte in sostanza delle norme di diritto pubblico che riguardano le associazioni. L'onorevole ministro guardasigilli, insigne professore di diritto, può ricordare che questa materia delle associazioni, altrove è stata regolata da leggi organiche, ad esempio dalla legge del 1901 in Francia e del Codice civile in Germania. Nella nostra legislazione invece non vi sono che disposizioni frammentarie.

È anzi bene cogliere quest'occasione per pregare il ministro di vedere se non sia il caso di riunire tutte queste disposizioni, particolarmente per quel che riguarda la struttura, il modo di formazione e la capacità degli enti.

Nello stabilire queste disposizioni che regolano le associazioni si è venuti all'adozione del criterio della pubblicità delle associazioni in genere, pubblicità che è data dalla facoltà della richiesta dell'iscrizione in un determinato libro, e dalla vigilanza da parte dello Stato.

Ma per quel che riguarda lo scioglimento delle associazioni, sia che non siano state iscritte, cioè non dichiarate, sia che siano state iscritte, cioè dichiarate, i sistemi sono due e sono stati contemporaneamente adottati dalle altre legislazioni.

Così la legislazione francese prevede il caso dello scioglimento della associazione per mezzo di sentenza e il caso dello scioglimento per mezzo di disposizioni di autorità del Governo. Interviene il Governo soltanto nella veste di autorità politica, interviene l'autorità giudiziaria quando si è alla presenza di un reato o di una deviazione dell'ente. Ora mi consenta l'onorevole ministro, nonostante che egli abbia definito il disegno